



TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DD. 8.06.2000

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DD. 8.06.2000

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE

IPOTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CCNL 03.11.2005 E DELL'ART. 3, COMMA 1, DELL'ACCORDO SUI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO
DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE DD. 26.09.2001

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.

INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI IN CASO DI SCIOPERO.

- DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA -

Premesso:

che l'art. 4, comma 2, lett. a) del CCNL dd. 03.11.2005, nell'ambito delle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali, ha demandato alla contrattazione decentrata l'individuazione di appositi contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi;

che in data 26 settembre 2001 è entrato in vigore l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;

rilevato

che il predetto documento attua le disposizioni contenute nella L. 146/90, come modificata e integrata dalla L.83/00 e s.m. e i., in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenute a garantirle;

che nello stesso vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti;

dato atto

che, in particolare, l'art. 3, c. 1 del citato accordo prevede che, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili elencate nel medesimo testo, nell'ambito dei servizi essenziali per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende e le OO.SS. rappresentative, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero:

che, in particolare, i suddetti protocolli d'intesa devono individuare:

- i contingenti di dirigenti, suddivisi per discipline o professionalità;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o sede di lavoro, con riferimento all'art. 16, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.

considerato che in applicazione della L.R. 17/2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.04.2016, è stata disposta, a decorrere dal 01.05.2016, la nascita dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (A.S.U.I.TS), dall'incorporazione dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina";

inteso che con decreto n. 242 dd. 02.05.2016, sono state adottate le prime determinazioni, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, relative all'assetto istituzionale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.TS);

considerato ora

che, anche in relazione al nuovo contesto organizzativo, è emersa l'esigenza di rivedere il regolamento aziendale vigente, al fine di contestualizzarne i contenuti e migliorare l'operatività e l'efficienza dell'Azienda in caso di sciopero;

inteso che, in particolare, l'accordo in esame persegue l'obiettivo di contemperare, per quanto possibile, l'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale con la necessità di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili previste nell'ambito dei servizi essenziali già codificate *ex lege*;

ritenuto

quindi opportuno, in aderenza ai principi ed alle motivazioni suesposti, ed altresì in applicazione del citato art. 3, c. 1 dell'Accordo dd. 26.09.2001, avviare la negoziazione per la ridefinizione, a livello decentrato, delle modalità di individuazione dei contingenti in caso di sciopero;

dato atto

che, a tal fine, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale dell'A.S.U.I.TS sono state convocate con nota Prot. N°5736/GEN.III.3.L2, dd. 31.10.2016 per l'espletamento dell'idonea relazione sindacale;

che, al fine di proseguire con la relativa negoziazione, le Delegazioni Trattanti sono state nuovamente convocate con Nota Prot. N° 5995/GEN.III.3.LI DD. 23.11.2016.

che conseguentemente, in data 30.11.2016, le parti hanno sottoscritto la relativa ipotesi di accordo;

che, in applicazione del CCNL 03.11.2005, come adeguato dall'art. 40, c. 3 *sexies* del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota prot. N. 6159 dd. 05/12/2016 al Collegio Sindacale dell'ASUI TS per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 21/12/2016 (verbale n. 32), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n° 369 dd. 26/01/2017.

Ciò posto,

le parti, prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo, alla luce di ulteriori circostanze nel frattempo emerse – aderenti con la vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali - rilevano la necessità di aggiornare gli allegati sottoscritti in data 30.11.2016 e di sostituirli con quelli allegati alla presente Intesa.

Tutto ciò premesso

L'AZIENDA

presenta formalmente il testo recante: *"Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. Individuazione dei contingenti in caso di sciopero"*.

LE PARTI

procedono ad un'analisi puntuale del testo del regolamento e

CONCORDANO

1. di approvare specificamente i contenuti del regolamento oggetto di negoziazione, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, ed inerenti in particolare a:

- individuazione dei contingenti;
- criteri e modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

2. di sottoscrivere, ed allegare al presente documento, detto regolamento che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Trieste, 2 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
FIRMATO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
FVM – FIRMATO
CGIL MEDICI FP – FIRMATO
AAROI – EMAC – FIRMATO
UIL FPL - FIRMATO

**Regolamento aziendale relativo alle modalità operative in caso di sciopero
ed alla individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero a garanzia dei
servizi pubblici essenziali**

Art. 1

Premessa e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono adottate in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e s. m. e i., e dall' *"Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della Dirigenza Medico Veterinaria del Servizio sanitario nazionale"* sottoscritto in data 26.09.2001 tra l'A.Ra.N. e le OO.SS. Il presente regolamento individua le modalità operative da attuare in caso di sciopero ed i contingenti di personale esonerato dallo sciopero a garanzia della continuità delle prestazioni indispensabili.
2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dipendente dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Art. 2

Servizi Pubblici Essenziali

1. I servizi pubblici da considerare essenziali della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sono individuati dall'art. 2 dell'Accordo dd. 26.9.2001, in attuazione degli artt. 1 e 2 della L. 12.6.1990, n. 146 e s.m. e i.

Art. 3

Proclamazione dello sciopero a livello aziendale

1. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero a livello aziendale sono tenute a darne comunicazione per iscritto all'Azienda con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata, l'articolazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Azienda.
3. L'Azienda cura le comunicazioni all'utenza circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito *web* aziendale e mediante la trasmissione delle medesime informazioni agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione. Analoga comunicazione viene effettuata nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.
4. In considerazione della natura dei servizi resi e del carattere integrato dell'organizzazione delle strutture, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
 - a) il primo sciopero, per qualsiasi vertenza, non può superare, anche nelle strutture organizzate a turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
 - b) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nella struttura/articolazione organizzativa;
 - c) gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non superano le 48 ore consecutive; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
 - d) eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative non devono comunque compromettere le prestazioni individuate come indispensabili; sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente

non autonome; sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

- e) nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata è destinata a finalità sociali comunicate dall'Organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero;
- f) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, di ambito corrispondente, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

5. Le azioni di sciopero non sono effettuate:

- a) nel mese di agosto
- b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio
- c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 4

Procedimento e comunicazioni aziendali

1. All'atto della proclamazione dello sciopero, e comunque almeno 7 giorni prima della sua effettuazione (salvo il caso in cui la comunicazione formale sia pervenuta all'Azienda in termine inferiore), la Direzione Aziendale, per il tramite della competente Struttura, informa, con apposita comunicazione, trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica aziendale, i Direttori /Responsabili, i RID, le Posizioni organizzative ed i Coordinatori delle strutture / servizi interessati.
2. I Direttori/Responsabili del funzionamento di ogni singola struttura/articolazione organizzativa, i RID, le Posizioni Organizzative ed i Coordinatori, al ricevimento della comunicazione, individuano, di norma con criteri di rotazione, il personale da includere nel contingente esonerato dallo sciopero previsto per la propria struttura/articolazione organizzativa, a garanzia della continuità delle prestazioni indispensabili, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
3. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo, ove possibile, la sostituzione. La sostituzione può essere richiesta anche nella stessa giornata di sciopero, all'inizio di ciascun turno, qualora il personale presente in servizio, per ogni categoria professionale, risulti superiore al contingente previsto per la struttura/articolazione organizzativa specifica. In ogni caso la presenza in servizio non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 6.
4. Esaurita tale procedura, in ogni caso al massimo entro il quinto giorno precedente la giornata di sciopero, il Coordinatore o il Responsabile della struttura/servizio comunica tempestivamente i nominativi del personale dirigente medico e veterinario esonerato alla Direzione Sanitaria che provvederà alla predisposizione di uno specifico elenco a disposizione delle OO.SS aziendali.
5. Ai sensi della l. 146/1990, l'Azienda è tenuta a comunicare tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero al Dipartimento per la Funzione Pubblica. A tal fine, i Coordinatori/Posizioni Organizzative o i Responsabili delle strutture /servizi sono tenuti a trasmettere, all'Ufficio del Personale, al massimo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello dello sciopero, i nominativi dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero, mediante l'utilizzo dei moduli pubblicati sul sito/intranet aziendale.

Art. 5

Modalità di adesione allo sciopero e altre assenze

1. Le richieste di ferie, permessi e recuperi per le giornate dello sciopero, presentate successivamente alla data della comunicazione interna alle strutture, potranno essere negate al fine di garantire le esigenze di servizio.
2. Il personale che risulti assente non giustificato nella giornata dello sciopero sarà considerato come aderente allo stesso. Non saranno accettati giustificativi d'assenza con causali diverse dallo sciopero presentati successivamente alla giornata di sciopero.
3. Nel caso di scioperi articolati a ore, il dipendente è tenuto a garantire la prestazione lavorativa per le restanti ore a completamento del turno di servizio. Non sono concessi permessi o recuperi orari a copertura della restante parte della giornata lavorativa, fatti salvi gli eventuali permessi concessi prima della diramazione della comunicazione interna.

Art. 6

Criteri per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero

1. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, vengono individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero, così come stabilito dalla tabella allegata al presente regolamento.
2. Per l'individuazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero a garanzia delle prestazioni indispensabili si fa riferimento ai criteri stabili dall'Accordo quadro del 26.09.2001, di cui all'art. 1. I contingenti aziendali sono definiti nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Alle strutture/articolazioni organizzative deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio d'urgenza, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
4. In caso di gravi emergenze sopravvenute e motivate, i contingenti di personale, così come individuati nella tabella allegata possono essere incrementati su richiesta del Responsabile della struttura o servizio.

Art. 7

Disposizioni particolari

1. Rimane ferma l'applicazione delle seguenti disposizioni particolari:
 - a) è fatta salva la possibilità di incrementare il contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi. In tale evenienza l'incremento costituirà oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.;
 - b) l'individuazione di contingenti superiori a quelli previsti per i giorni festivi è giustificata da obiettive esigenze di servizio, in relazione alla necessità di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili;
 - c) eventuali ulteriori necessità di comandare il personale in servizio in funzione di particolari condizioni assistenziali, anche in relazione alle modalità di svolgimento dello sciopero proclamato, verranno concordate fra le parti entro le 48 ore precedenti alla giornata di sciopero;
2. Quanto previsto dal presente articolo in merito ai contingenti può costituire oggetto di rivalutazione annuale ed oggetto di nuovo confronto tra le parti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto organizzativo aziendale.

Art. 8

Procedure di raffreddamento e conciliazione

1. Relativamente alle procedure di raffreddamento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5 dell' "Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in

caso di sciopero della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale” sottoscritto in data 26.09.2001 tra l’Aran e le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art. 9
Norma finale

1. Per quanto non diversamente previsto, valgono le disposizioni della legge n. 146/1990 e s. m. e i. e dell’ “Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale” sottoscritto in data 26.09.2001 tra l’A.Ra.N. e le OO.SS. maggiormente rappresentative, per quanto applicabile a livello aziendale.

Nota n°	Struttura	Sede	Fascia diurna				Fascia notturna			
			Servizio Attivo		Reperibilità		Servizio Attivo		Reperibilità	
			N° unità	Orario	N° unità	Orario	N° unità	Orario	N° unità	Orario
1	S.C. (UCO) MEDICINA CLINICA	O.C.	1	8-20			vedi nota 1			
1	S.C. III MEDICA	O.C.	1	8-20						
1	S.C. I MEDICA	O.C.	1	8-20						
1	S.C. (UCO) CLINICA MEDICA	O.C.	1	8-20						
	S.C. (UCO) CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	O.C.	1	8-14	1	14-20			1	20-8
	S.C. (UCO) CLINICA NEUROLOGICA	O.C.	1	8-20			1	20-8		
	S.C. CHIRURGIA TORACICA	O.C.	1	8-14	1	14-20			1	20-8
	S.C. PNEUMOLOGIA (Broncologia)	O.C.	1	8-14	1	14-20	1	20-8	1	20-8
	S.C. (UCO) CHIRURGIA GENERALE	O.C.	2	8-20	2	14-20	1	20-8	3	20-8
	S.C. (UCO) CLINICA UROLOGICA	O.C.	1	8-14	2	14-20			2	20-8
	S.C. (UCO) CLINICA ORTOPEDICA	O.C.	2	8-20	1	14-20	1	20-8	1	20-8
	S.C. (UCO) CLINICA ORL	O.C.	1	8-14	1	14-20			1	20-8
	S.C. (UCO) CHIRURGIA VASCOLARE	O.C.	1	8-14	1	14-20			1	20-8
	S.C. NEFROLOGIA E DIALISI	O.C.	1	8-20					1	20-8
		O.M.	1	8-20						
	S.C. NEUROCHIRURGIA	O.C.	1	8-14	2	14-20			2	20-8
	S.C. CARDIOLOGIA	O.C.	1	8-20			1	20-8	1	20-8
	S.C. CARDIOLOGIA - Emodinamica	O.C.	1	8-16	1	16-20			1	20-8
	S.C. CARDIOCHIRURGIA	O.C.	1	8-20	2	8-20	1	20-8	2	20-8
2	S.C. GERIATRIA	O.M.	1	8-20			vedi nota 2			
2	S.C. EMATOLOGIA CLINICA	O.M.	1	8-20						
2	S.C. ONCOLOGIA	O.M.	1	8-20						
2	S.C. MALATTIE INFETTIVE	O.M.	1	8-20	1	14-18				
	S.C. (UCO) CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA	O.M.	1	8-18			1	18-20	1	20-8
	S.C. (UCO) CLINICA OCULISTICA	O.M.	1	8-14	1	14-18	1	18-20	1	20-8
	S.C. (UCO) CLINICA DERMATOLOGICA	O.M.	1	8-14	1	14-20			1	20-8
	S.C. MEDICINA RIABILITATIVA	O.M.	1	8-14						
	DIREZIONE MEDICA	O.M.-O.C.			1	8-20			1	20-8
	S.C. PATOLOGIA CLINICA	O.M.	1	8-14	1	14-20			1	20-8
		O.C.	1	8-14						
	S.C. CENTRO IMMUNOSTRASFUSIONALE	O.C.	1	8-20					1	20-8
		O.M.								
		BURLO								
	AREA VASTA		2	8-14.30					1	20-8
	S.C. (UCO) ANATOMIA PATOLOGICA	O.M.-O.C.	1	8-16						

Nota n°	Struttura	Sede	Fascia diurna				Fascia notturna			
			Servizio Attivo		Reperibilità		Servizio Attivo		Reperibilità	
			N° unità	Orario	N° unità	Orario	N° unità	Orario	N° unità	Orario
	S.C. RADIOLOGIA	O.M.	1	8-20					1	20-8
3	S.C. (UCO) RADIOLOGIA	O.C.	1	8-20	1	8-20	1	20-8	2	20-8

Note esplicative

Nota n°	
1	La guardia attiva presso l'OC viene svolta dalla h 8 alle h 20 e dalle h 20 alle 8 a rotazione dai medici della SC Prima Medica , Terza Medica. Medicina Clinica, Clinica Medica
2	La guardia attiva presso l'OM viene svolta dalla h 8 alle h 20 e dalle h 20 alle h 8 a rotazione dai medici delle SS.CC. Ematologia Clinica, Geriatria, Malattie Infettive, Oncologia
3	Il personale in servizio dalle h 8 alle h 20 garantisce la refertazione delle urgenze provenienti dal PS e reparti vari nonché dalle sale operatorie

N.B.: I turni di 12 ore diurni possono essere spezzati in turni di 6 ore ciascuno

Strutture e funzioni di urgenza/emergenza esonerate dalla partecipazione allo sciopero

Strutture esonerate	Sede
S.S. Pronto Soccorso	O.C.
S.S. Pronto Soccorso/CPC	O.M.
S.C. Medicina d'urgenza	O.C.
S.C. (UCO)ARTA - Terapia Intensiva -	O.C.
S.C. Rianimazione - Terapia Intensiva -	O.M.
S.C. Cardiochirurgia - T.I.P.O. -	O.C.
S.C. Cardiologia - U.T.I.C. -	O.C.

Funzioni d'urgenza esonerate	Sede	Presenza
S.C. ARTA - Degenza e Anestesia	O.C.	n.3 unità 8-14 n.3 unità 14-20 n.2 unità 20-8 n.1 unità in PD H 24
S.C. ARTA - Iperbarica	O.C.	n. 1 unità in PD per ev. urgenze
S.C. Rianimazione - Anestesia -	O.M.	n. 1 unità (h24) + 1 unità PD h24
S.C. Cardioanestesia	O.C.	n. 1 unità PD 8-20 + 1 unità in PD 20-8
S.C. Pneumologia (letti monitorati)	O.C.	n. 1 unità (h24)
S.C. (UCO) Clinica Neurologia - Stroke Unit -	O.C.	n. 1 unità (h24)
S.C. (UCO) Clinica Neurologia - Osservazione morte cerebrale -	O.C.	n. 1 PD per prelievo organo
S.C. (UCO) Clinica Odontoiatrica e Stomatologica - funzione di PS odontoiatrico -	O.M.	n. 1 unità presente dal lunedì al venerdì con orario 8-18 e al sabato con orario 8-12.30; nelle restanti fasce orarie e giornate il servizio è assicurato con n. 1 unità reperibile
S.C. (UCO) Clinica Oculistica - funzione PS -	O.M.	dal lunedì al venerdì n. 1 unità presente con orario 8-13.30 e 17-19; nelle restanti fasce orarie il servizio è assicurato con n. 1 unità reperibile. Nelle giornate di sabato e domenica il servizio è assicurato nella fascia mattutina e pomeridiana con la presenza di n. 1 unità, nel resto della giornata con n. 1 unità reperibile.
S.C. (UCO) Radiologia - funzioni d'urgenza -	O.C.	
S.C. Radiologia - funzioni d'urgenza -	O.M.	
DAI Medicina di Laboratorio - funzioni d'urgenza -		
Chirurgo di Guardia (Dip. Chirurgia Generale)	O.C.	n.1 unità (H24) + n. 3 PD (h24)
Medico di Guardia (Dip. Medicina Generale)	O.C.	n.1 unità (H24)

CONTINGENTI MINIMI PER SCIOPERO AREA TERRITORIALE					
Struttura	Articolazione	mattina	pomeriggio	notte	NOTE
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE	SC dipendenza sostanze illegali	1 dirigente medico oppure psicologo in pronta disponibilità			
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene degli Alimenti e Nutrizione	1 dirigente medico in pronta disponibilità*	1 dirigente medico in pronta disponibilità*		* per problematiche igiene pubblica
	SC Sanità Pubblica Veterinaria	1 dirigente veterinario in pronta disponibilità	1 dirigente veterinario in pronta disponibilità	1 dirigente veterinario in pronta disponibilità	
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	DSM	1 medico in pronta disponibilità			per tutti i CSM

Nota a verbale accordo modalità operative in caso di sciopero

Stabile Laura - ASUITS

Inviato: giovedì 1 dicembre 2016 14.23

A: Relazioni Sindacali - ASUITS

Regolamento aziendale relativo alle modalità operative in caso di sciopero

NOTA A VERBALE

Non si concorda con il comma 3 dell' articolo 5, perché si ritiene che con questo si introducano limitazioni e divieti che potrebbero ostacolare l'organizzazione ottimale della turnistica, quando invece sarebbe opportuno permettere una maggiore flessibilità nel poter ridefinire la presenza medica nelle diverse strutture, in conseguenza dell'interruzione, determinata dalle ore di sciopero, dei piani di lavoro precedentemente programmati.

Laura Stabile
Segretario regionale ANAAO AssoMeD

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
GEVAP/SEGRETERIA

- 6 FEB. 2017

Prot.n. 519 /GEN/III/3/ L

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste



TRA

IL DIRETTORE GENERALE

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DD. 8.06.2000

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DD. 8.06.2000

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE

IPOTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CCNL 03.11.2005 E DELL'ART. 3, COMMA 1, DELL'ACCORDO SUI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO
DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE DD. 26.09.2001

**NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI IN CASO DI SCIOPERO.
- DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA -**

Premesso:

che l'art. 4, comma 2, lett. a) del CCNL dd. 03.11.2005, nell'ambito delle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali, ha demandato alla contrattazione decentrata l'individuazione di appositi contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi;

che in data 26 settembre 2001 è entrato in vigore l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;

rilevato

che il predetto documento attua le disposizioni contenute nella L. 146/90, come modificata e integrata dalla L.83/00 e s.m. e i., in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenute a garantirle;

che nello stesso vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti;

dato atto

che, in particolare, l'art. 3, c. 1 del citato accordo prevede che, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili elencate nel medesimo testo, nell'ambito dei servizi essenziali per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende e le OO.SS. rappresentative, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero:

che, in particolare, i suddetti protocolli d'intesa devono individuare:

- i contingenti di dirigenti, suddivisi per discipline o professionalità;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o sede di lavoro, con riferimento all'art. 16, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.

considerato che in applicazione della L.R. 17/2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.04.2016, è stata disposta, a decorrere dal 01.05.2016, la nascita dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (A.S.U.I.TS), dall'incorporazione dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina";

inteso che con decreto n. 242 dd. 02.05.2016, sono state adottate le prime determinazioni, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, relative all'assetto istituzionale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.TS);

considerato ora

che, anche in relazione al nuovo contesto organizzativo, è emersa l'esigenza di rivedere il regolamento aziendale vigente, al fine di contestualizzarne i contenuti e migliorare l'operatività e l'efficienza dell'Azienda in caso di sciopero;

inteso che, in particolare, l'accordo in esame persegue l'obiettivo di contemperare, per quanto possibile, l'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale con la necessità di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili previste nell'ambito dei servizi essenziali già codificate *ex lege*;

ritenuto

quindi opportuno, in aderenza ai principi ed alle motivazioni suesposti, ed altresì in applicazione del citato art. 3, c. 1 dell'Accordo dd. 26.09.2001, avviare la negoziazione per la ridefinizione, a livello decentrato, delle modalità di individuazione dei contingenti in caso di sciopero;

dato atto

che, a tal fine, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale dell'A.S.U.I.TS sono state convocate con nota Prot. N°5736/GEN.III.3.L2, dd. 31.10.2016 per l'espletamento dell'idonea relazione sindacale;

che, al fine di proseguire con la relativa negoziazione, le Delegazioni Trattanti sono state nuovamente convocate con Nota Prot. N° 5995/GEN.III.3.LI DD. 23.11.2016.

che conseguentemente, in data 30.11.2016, le parti hanno sottoscritto la relativa ipotesi di accordo;

che, in applicazione del CCNL 03.11.2005, come adeguato dall'art. 40, c. 3 *sexies* del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota prot. N. 6159 dd. 05/12/2016 al Collegio Sindacale dell'ASUI TS per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 21/12/2016 (verbale n. 32), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n° 369 dd. 26/01/2017.

Ciò posto,

le parti, prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo, alla luce di ulteriori circostanze nel frattempo emerse – aderenti con la vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali - rilevano la necessità di aggiornare gli allegati sottoscritti in data 30.11.2016 e di sostituirli con quelli allegati alla presente Intesa.

Tutto ciò premesso

L'AZIENDA

presenta formalmente il testo recante: *"Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. Individuazione dei contingenti in caso di sciopero"*.

LE PARTI

procedono ad un'analisi puntuale del testo del regolamento e

CONCORDANO


1. di approvare specificamente i contenuti del regolamento oggetto di negoziazione, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, ed inerenti in particolare a:

- individuazione dei contingenti;
- criteri e modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

2. di sottoscrivere, ed allegare al presente documento, detto regolamento che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Trieste, 2 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FVM

CGIL Medici FC

AANOT - ETAC

**Regolamento aziendale relativo alle modalità operative in caso di sciopero
ed alla individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero a garanzia dei
servizi pubblici essenziali**

Art. 1

Premessa e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono adottate in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e s. m. e i., e dall' "Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della Dirigenza Medico Veterinaria del Servizio sanitario nazionale" sottoscritto in data 26.09.2001 tra l'A.Ra.N. e le OO.SS. Il presente regolamento individua le modalità operative da attuare in caso di sciopero ed i contingenti di personale esonerato dallo sciopero a garanzia della continuità delle prestazioni indispensabili.
2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dipendente dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Art. 2

Servizi Pubblici Essenziali

1. I servizi pubblici da considerare essenziali della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sono individuati dall'art. 2 dell'Accordo dd. 26.9.2001, in attuazione degli artt. 1 e 2 della L. 12.6.1990, n. 146 e s.m. e i.

Art. 3

Proclamazione dello sciopero a livello aziendale

1. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero a livello aziendale sono tenute a darne comunicazione per iscritto all'Azienda con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata, l'articolazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Azienda.
3. L'Azienda cura le comunicazioni all'utenza circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito web aziendale e mediante la trasmissione delle medesime informazioni agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione. Analoga comunicazione viene effettuata nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.
4. In considerazione della natura dei servizi resi e del carattere integrato dell'organizzazione delle strutture, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
 - a) il primo sciopero, per qualsiasi vertenza, non può superare, anche nelle strutture organizzate a turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
 - b) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nella struttura/articolazione organizzativa;
 - c) gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non superano le 48 ore consecutive; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
 - d) eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative non devono comunque compromettere le prestazioni individuate come indispensabili; sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente

non autonome; sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

- e) nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata è destinata a finalità sociali comunicate dall'Organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero;
 - f) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, di ambito corrispondente, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
5. Le azioni di sciopero non sono effettuate:
- a) nel mese di agosto
 - b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio
 - c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 4 **Procedimento e comunicazioni aziendali**

1. All'atto della proclamazione dello sciopero, e comunque almeno 7 giorni prima della sua effettuazione (salvo il caso in cui la comunicazione formale sia pervenuta all'Azienda in termine inferiore), la Direzione Aziendale, per il tramite della competente Struttura, informa, con apposita comunicazione, trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica aziendale, i Direttori /Responsabili, i RID, le Posizioni organizzative ed i Coordinatori delle strutture / servizi interessati.
2. I Direttori/Responsabili del funzionamento di ogni singola struttura/articolazione organizzativa, i RID, le Posizioni Organizzative ed i Coordinatori, al ricevimento della comunicazione, individuano, di norma con criteri di rotazione, il personale da includere nel contingente esonerato dallo sciopero previsto per la propria struttura/articolazione organizzativa, a garanzia della continuità delle prestazioni indispensabili, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
3. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo, ove possibile, la sostituzione. La sostituzione può essere richiesta anche nella stessa giornata di sciopero, all'inizio di ciascun turno, qualora il personale presente in servizio, per ogni categoria professionale, risulti superiore al contingente previsto per la struttura/articolazione organizzativa specifica. In ogni caso la presenza in servizio non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 6.
4. Esaurita tale procedura, in ogni caso al massimo entro il quinto giorno precedente la giornata di sciopero, il Coordinatore o il Responsabile della struttura/servizio comunica tempestivamente i nominativi del personale dirigente medico e veterinario esonerato alla Direzione Sanitaria che provvederà alla predisposizione di uno specifico elenco a disposizione delle OO.SS aziendali.
5. Ai sensi della l. 146/1990, l'Azienda è tenuta a comunicare tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero al Dipartimento per la Funzione Pubblica. A tal fine, i Coordinatori/Posizioni Organizzative o i Responsabili delle strutture /servizi sono tenuti a trasmettere, all'Ufficio del Personale, al massimo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello dello sciopero, i nominativi dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero, mediante l'utilizzo dei moduli pubblicati sul sito/intranet aziendale.



Art. 5

Modalità di adesione allo sciopero e altre assenze

1. Le richieste di ferie, permessi e recuperi per le giornate dello sciopero, presentate successivamente alla data della comunicazione interna alle strutture, potranno essere negate al fine di garantire le esigenze di servizio.
2. Il personale che risulti assente non giustificato nella giornata dello sciopero sarà considerato come aderente allo stesso. Non saranno accettati giustificativi d'assenza con causali diverse dallo sciopero presentati successivamente alla giornata di sciopero.
3. Nel caso di scioperi articolati a ore, il dipendente è tenuto a garantire la prestazione lavorativa per le restanti ore a completamento del turno di servizio. Non sono concessi permessi o recuperi orari a copertura della restante parte della giornata lavorativa, fatti salvi gli eventuali permessi concessi prima della diramazione della comunicazione interna.

Art. 6

Criteri per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero

1. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, vengono individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero, così come stabilito dalla tabella allegata al presente regolamento.
2. Per l'individuazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero a garanzia delle prestazioni indispensabili si fa riferimento ai criteri stabili dall'Accordo quadro del 26.09.2001, di cui all'art. 1. I contingenti aziendali sono definiti nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Alle strutture/articolazioni organizzative deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio d'urgenza, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
4. In caso di gravi emergenze sopravvenute e motivate, i contingenti di personale, così come individuati nella tabella allegata possono essere incrementati su richiesta del Responsabile della struttura o servizio.

Art. 7

Disposizioni particolari

1. Rimane ferma l'applicazione delle seguenti disposizioni particolari:
 - a) è fatta salva la possibilità di incrementare il contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi. In tale evenienza l'incremento costituirà oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.;
 - b) l'individuazione di contingenti superiori a quelli previsti per i giorni festivi è giustificata da obiettive esigenze di servizio, in relazione alla necessità di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili;
 - c) eventuali ulteriori necessità di comandare il personale in servizio in funzione di particolari condizioni assistenziali, anche in relazione alle modalità di svolgimento dello sciopero proclamato, verranno concordate fra le parti entro le 48 ore precedenti alla giornata di sciopero;
2. Quanto previsto dal presente articolo in merito ai contingenti può costituire oggetto di rivalutazione annuale ed oggetto di nuovo confronto tra le parti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto organizzativo aziendale.

Art. 8

Procedure di raffreddamento e conciliazione

1. Relativamente alle procedure di raffreddamento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5 dell' "Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in

caso di sciopero della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale” sottoscritto in data 26.09.2001 tra l’Aran e le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art. 9
Norma finale

1. Per quanto non diversamente previsto, valgono le disposizioni della legge n. 146/1990 e s. m. e i. e dell’ “Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale” sottoscritto in data 26.09.2001 tra l’A.Ra.N. e le OO.SS. maggiormente rappresentative, per quanto applicabile a livello aziendale.



Nota n°	Struttura	Sede	Fascia diurna				Fascia notturna												
			Servizio Attivo		Reperibilità		Servizio Attivo		Reperibilità										
			N° unità	Orario	N° unità	Orario	N° unità	Orario	N° unità	Orario									
1	S.C. (UCO) MEDICINA CLINICA	O.C.	1	8-20															
1	S.C. III MEDICA	O.C.	1	8-20															
1	S.C. I MEDICA	O.C.	1	8-20															
1	S.C. (UCO) CLINICA MEDICA	O.C.	1	8-20															
	S.C. (UCO) CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	O.C.	1	8-14	1	14-20													
	S.C. CLINICA PATOLOGIE DEL FEGATO	O.C.																	
	S.C. (UCO) CLINICA NEUROLOGICA	O.C.	1	8-20															
	S.C. CHIRURGIA TORACICA	O.C.	1	8-14	1	14-20													
	S.C. PNEUMOLOGIA (Broncologia)	O.C.	1	8-14	1	14-20													
	S.C. (UCO) CHIRURGIA GENERALE	O.C.	2	8-20	2	14-20													
	S.C. (UCO) CLINICA UROLOGICA	O.C.	1	8-14	2	14-20													
	S.C. (UCO) CLINICA ORTOPEDICA	O.C.	2	8-20	1	14-20													
	S.C. (UCO) CLINICA ORL	O.C.	1	8-14	1	14-20													
	S.C. (UCO) CHIRURGIA VASCOLARE	O.C.	1	8-14	1	14-20													
	S.C. NEFROLOGIA E DIALISI	O.C.	1	8-20															
	S.C. NEUROCHIRURGIA	O.M.	1	8-20															
	S.C. CARDIOLOGIA	O.C.	1	8-14	2	14-20													
	S.C. CARDIOLOGIA - Emodinamica	O.C.	1	8-20															
	S.C. CARDIOCHIRURGIA	O.C.	1	8-16	1	16-20													
2	S.C. GERIATRIA	O.C.	1	8-20	2	8-20													
2	S.C. EMATOLOGIA CLINICA	O.M.	1	8-20															
2	S.C. ONCOLOGIA	O.M.	1	8-20															
2	S.C. MALATTIE INFETTIVE	O.M.	1	8-20															
	S.C. (UCO) CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA	O.M.	1	8-20	1	14-18													
	S.C. (UCO) CLINICA OCULISTICA	O.M.	1	8-18															
	S.C. (UCO) CLINICA CLINICA OCULISTICA	O.M.	1	8-14	1	14-18													
	S.C. (UCO) CLINICA DERMATOLOGICA	O.M.	1	8-14	1	14-18													
	S.C. MEDICINA RIABILITATIVA	O.M.	1	8-14	1	14-20													
	DIREZIONE MEDICA	O.M.	1	8-14															
	S.C. PATOLOGIA CLINICA	O.M.-O.C.			1	8-20													
		O.M.	1	8-14															
		O.C.	1	8-14	1	14-20													
		O.C.																	
		O.M.																	
	S.C. CENTRO IMMUNOSTRASFUSIONALE	BURLO	1	8-20															

Area della dirigenza medica

Nota n°	Struttura	Sede	Fascia diurna				Fascia notturna			
			Numero unità	Orario	Numero unità	Orario	Numero unità	Orario	Numero unità	Orario
		AREA VASTA	2	8-14.30					1	20-8
	S.C. (UCO) ANATOMIA PATOLOGICA	O.M.-O.C.	1	8-16						
	S.C. RADIOLOGIA	O.M.	1	8-20					1	20-8
3	S.C. (UCO) RADIOLOGIA	O.C.	1	8-20	1	8-20	1	20-8	2	20-8

Note esplicative

Nota n°										
1	La guardia attiva presso l'OC viene svolta dalla h 8 alle h 20 e dalle h 20 alle 8 a rotazione dai medici della SC Prima Medica, Terza Medica, Medicina Clinica, Clinica Medica									
2	La guardia attiva presso l'OM viene svolta dalla h 8 alle h 20 e dalle h 20 alle h 8 a rotazione dai medici delle SS.CC. Ematologia Clinica, Geriatria, Malattie Infettive, Oncologia									
3	Il personale in servizio dalle h 8 alle h 20 garantisce la referenziazione delle urgenze provenienti dal PS e reparti vari nonché dalle sale operatorie									

N.B.: I turni di 12 ore diurni possono essere spezzati in turni di 6 ore ciascuno


Area della dirigenza medica



Strutture e funzioni di urgenza/emergenza esonerate dalla partecipazione allo sciopero


Strutture esonerate	Sede
S.S. Pronto Soccorso	O.C.
S.S. Pronto Soccorso/CPC	O.M.
S.C. Medicina d'urgenza	O.C.
S.C. (UCO)ARTA - Terapia Intensiva -	O.C.
S.C. Rianimazione - Terapia Intensiva -	O.M.
S.C. Cardiocirurgia - T.I.P.O. -	O.C.
S.C. Cardiologia - U.T.I.C. -	O.C.

Funzioni d'urgenza esonerate	Sede	Presenza
S.C. ARTA - Degenza e Anestesia	O.C.	n. 3 unità 8-14 n. 3 unità 14-20 n. 2 unità 20-8 n. 1 unità in PD h 24
S.C. ARTA - Iperbarica	O.C.	n. 1 unità in PD per ev. urgenze
S.C. Rianimazione - Anestesia -	O.M.	n. 1 unità (h24) + 1 unità PD h24
S.C. Cardioanestesia	O.C.	1 unità in PD 8-20, 1 unità in PD 20-8
S.C. Pneumologia (letti monitorati)	O.C.	n. 1 unità (h24)
S.C. (UCO) Clinica Neurologia - Stroke Unit -	O.C.	n. 1 unità (h24)
S.C. (UCO) Clinica Neurologia - Osservazione morte cerebrale -	O.C.	n. 1 PD per prelievo organo
S.C. (UCO) Clinica Odontoiatrica e Stomatologica - funzione di PS odontoiatrico -	O.M.	n. 1 unità presente dal lunedì al venerdì con orario 8-18 e al sabato con orario 8-12.30; nelle restanti fasce orarie e giornate il servizio è assicurato con n. 1 unità reperibile
S.C. (UCO) Clinica Oculistica - funzione PS -	O.M.	dal lunedì al venerdì n. 1 unità presente con orario 8-13.30 e 17-19; nelle restanti fasce orarie il servizio è assicurato con n. 1 unità reperibile. Nelle giornate di sabato e domenica il servizio è assicurato nella fascia mattutina e pomeridiana con la presenza di n. 1 unità, nel resto della giornata con n. 1 unità reperibile.
S.C. (UCO) Radiologia - funzioni d'urgenza -	O.C.	
S.C. Radiologia - funzioni d'urgenza -	O.M.	
DAI Medicina di Laboratorio - funzioni d'urgenza -		
Chirurgo di Guardia (Dip. Chirurgia Generale)	O.C.	n. 1 unità (H24) + n. 3 PD (h24)
Medico di Guardia (Dip. Medicina Generale)	O.C.	n. 1 unità (H24)



Dirigenza Medico Veterinaria

CONTINGENTI MINIMI PER SCIOPERO AREA TERRITORIALE					
Struttura	Articolazione	mattina	pomeriggio	notte	NOTE
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE	SC dipendenza sostanze illegali	1 dirigente medico oppure psicologo in pronta disponibilità			
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene degli Alimenti e Nutrizione	1 dirigente medico in pronta disponibilità*	1 dirigente medico in pronta disponibilità*		* per problematiche igiene pubblica
	SC Sanità Pubblica Veterinaria	1 dirigente veterinario in pronta disponibilità	1 dirigente veterinario in pronta disponibilità	1 dirigente veterinario in pronta disponibilità	
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	DSM	1 medico in pronta disponibilità			per tutti i CSM



Nota a verbale accordo modalità operative in caso di sciopero

Stabile Laura - ASUITS

Inviato: giovedì 1 dicembre 2016 14.23

A: Relazioni Sindacali - ASUITS

Regolamento aziendale relativo alle modalità operative in caso di sciopero

NOTA A VERBALE

Non si concorda con il comma 3 dell' articolo 5, perché si ritiene che con questo si introducano limitazioni e divieti che potrebbero ostacolare l'organizzazione ottimale della turnistica, quando invece sarebbe opportuno permettere una maggiore flessibilità nel poter ridefinire la presenza medica nelle diverse strutture, in conseguenza dell'interruzione, determinata dalle ore di sciopero, dei piani di lavoro precedentemente programmati.

Laura Stabile
Segretario regionale ANAAO AssoMeD

